

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU'
DECRETO 17 dicembre 2010, n.256**

Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali. (11G0023)

IL MINISTRO DELLA GIOVENTU'

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191 che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa, a decorrere dal 1° settembre 2008 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorit  per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la cui complessiva dotazione   pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

Visto, in particolare, l'ultimo periodo del gi  citato articolo 13, comma 3-bis, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della gioventu', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al

fine di disciplinare i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita'

di funzionamento del medesimo Fondo, nel rispetto delle competenze

delle regioni in materia di politiche abitative;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 ed, in particolare,

l'articolo 19, comma 5, il quale stabilisce che «le amministrazioni

dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi

pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto

dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale

interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano

un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che

svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti

dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di

funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle

risorse finanziarie dei fondi stessi»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante

«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e

successive

modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante

«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in

applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24

dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

29

ottobre 2009 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri il Dipartimento della gioventu';

Ritenuta la necessita' che l'amministrazione competente ad attuare

le misure di cui al predetto articolo 13, comma 13-bis, non essendo

dotata di una struttura amministrativa adeguata, si avvalga, ai sensi

del citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2009, di una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione di attivita' relative alla gestione del Fondo;

Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 ottobre 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1998 (con nota 11084 del 17 dicembre 2010);

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Attuazione e gestione del Fondo di accesso al credito

1. Il Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo») da parte delle giovani coppie coniugate o dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (di seguito: «Mutuatari/Mutuataro») istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu' (di seguito: «Dipartimento») e' destinato alle finalita' indicate dall'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39 della legge 23 dicembre 2008, n. 191, secondo i criteri di cui all'articolo 2.

2. Soggetto attuatore e' il Dipartimento, il quale per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo si avvale, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una societa' a capitale interamente

pubblico (di seguito: «Gestore»), affidandole direttamente l'esecuzione delle seguenti attività:

- a) esame della documentazione trasmessa dai soggetti finanziatori;
- b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi dell'articolo 6;
- c) controllo a campione dei documenti presentati dal Mutuatario, ai sensi dell'articolo 5.

3. Per l'esecuzione delle attività di cui al comma 2, il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonché le forme di vigilanza sull'attività del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare:

- a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e può disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore;
- b) il Gestore è tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarità, la tempestività, l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicità richiesta dal Dipartimento.

Art. 2

Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari erogati in favore dei Mutuatari per l'acquisto dell'abitazione principale.

2. I mutui ammissibili alla garanzia del Fondo (di seguito: «mutui»), sono di ammontare non superiore a 200.000 euro, e saranno sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150

punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor +
120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a
tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a
I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed
a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di
mutui a tasso fisso.

3. I Mutuatari devono avere alla data di presentazione della
domanda di mutuo i seguenti requisiti:

a) età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale
requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il
nucleo familiare);

b) un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro.
Inoltre,
non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini
IRPEF
deve derivare da contratto di lavoro dipendente a
tempo
indeterminato;

c) non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo,
salvo
quelli di cui il Mutuatario abbia acquistato la proprietà
per
successione a causa di morte, anche in comunione con
altro
successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori
o
fratelli.

4. L'immobile da acquistare per essere adibito ad
abitazione
principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e
A9 e
non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.
Nella
concessione della garanzia viene data priorità ai casi nei
quali
l'immobile sia situato in aree a forte tensione abitativa e non
deve
avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del
Ministero
dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

Art. 3

Soggetti finanziatori

1. Possono effettuare le operazioni di erogazione dei
mutui

garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito:
«finanziatori»):

a) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo.

2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni il cui schema e' stabilito da un Protocollo d'intesa tra il Dipartimento e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

3. Con il Protocollo si disciplinano:

a) le modalita' di adesione dei finanziatori;

b) le condizioni economiche di erogazione dei mutui e, in particolare, il costo massimo dell'operazione di finanziamento garantita dal Fondo;

c) gli eventi che consentono ai Mutuatari una sospensione delle rate del mutuo fino a 12 mesi;

d) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto.

4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai Mutuatari garanzie aggiuntive, oltre all'ipoteca sull'immobile.

Art. 4

Natura e misura della garanzia

1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.

2. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque:

a) per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00);

b) gli oneri oltre il capitale residuo non devono essere superiori

al 5% dell'ammontare del capitale residuo stesso.

Art. 5

Ammissione alla garanzia

1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita':

a) il finanziatore raccoglie la seguente documentazione

attestante il rispetto dei requisiti dei Mutuatari:

1) l'attestazione ISEE di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b),

rilasciata da un soggetto abilitato;

2) un documento di autocertificazione rilasciato ai sensi e per gli

effetti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, che attesti: aa) il rispetto dei requisiti di cui

all'articolo 2, comma 1; bb) il rispetto dei requisiti di cui

all'articolo 2, comma 3, lettere a) e c); cc) che, dei redditi

rilevati dall'intestazione ISEE di cui al precedente punto 1), non

piu' del 50% e' derivante da contratto di lavoro dipendente a tempo

indeterminato;

3) il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4;

b) il Finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione

della garanzia del Fondo per i mutui previsti dall'articolo 2;

c) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione

progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di

arrivo della richiesta, verifica la disponibilita' del Fondo e

comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta

ammissione alla garanzia del Fondo. Nel caso in cui le disponibilita'

del Fondo risultino totalmente impegnate, il Gestore nega

l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e

al Dipartimento entro 3 giorni lavorativi;

d) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma

dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, a pena della

sospensione della facolta' di operare con il Fondo stesso, comunica

al Gestore entro 7 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di mutuo ovvero la eventuale mancata erogazione di tale mutuo.

2. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre in via automatica e senza ulteriori formalita' dalla data di erogazione del mutuo.

3. Con le stesse modalita' di cui al comma 1, i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del mutuo.

4. I finanziatori sono liberi o meno di erogare il mutuo ne' sono responsabili della verifica della veridicita' delle informazioni presentate dai Mutuatari ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 6

Intervento della garanzia

1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del mutuo in base al Protocollo di cui all'articolo 3, comma 3, in caso di inadempimento del Mutuatario, il finanziatore, decorsi 90 giorni lavorativi dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al Mutuatario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

2. L'intimazione di pagamento e' inviata, per conoscenza, al Gestore, anche per via telematica.

3. Qualora trascorrono 100 giorni lavorativi senza che il Mutuatario provveda ad alcun pagamento, il finanziatore puo' chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni lavorativi, e puo' avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti di legge. La procedura sopra descritta non ha efficacia, e non potra' essere

opposta dal finanziatore al Mutuatario, e quindi anche al Fondo, qualora il Mutuatario avra' fatto richiesta di una sospensione delle rate del Mutuo.

4. Alla richiesta di attivazione della garanzia, in caso di inadempimento da parte del Mutuatario, deve essere allegata la seguente documentazione, da inviare al Gestore:

a) una dichiarazione del finanziatore che attesti:

- 1) l'avvenuta erogazione del mutuo al Mutuatario;
- 2) la data di erogazione del mutuo a favore del Mutuatario;
- 3) il totale, diviso tra sorte capitale e sorte interessi di

quanto

gia' corrisposto dal Mutuatario al finanziatore a valere sul mutuo;

4) l'insolvenza del Mutuatario accertata con le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo 6;

5) l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al sessantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3;

b) copia del contratto del mutuo;

c) copia del piano di ammortamento consegnato al Mutuatario con le relative scadenze, ripartito per sorte capitale ed interessi;

d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del

Mutuatario dei requisiti presentati per aver ottenuto il mutuo;

e) copia di un documento di identita' del Mutuatario.

5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 e' sospeso fino alla data di ricezione della documentazione mancante. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte qualora la documentazione amministrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta.

7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il Mutuatario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo

al finanziatore, il finanziatore deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'articolo 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.

Art. 7

Surrogazione legale

1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme sono versate al Fondo.

2. Il finanziatore inoltre, in caso di avvio delle procedure di recupero del credito, e dopo aver incassato la propria quota residua di pertinenza, e' tenuto a rimborsare il Fondo della quota sulla quale ha prestato garanzia.

Art. 8

Divieto di cartolarizzazione

1. I mutui garantiti dal Fondo non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

Art. 9

Inefficacia della garanzia

1. Nel caso in cui risulti che l'attivazione della garanzia e' stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche

documentali effettuate dal beneficiario, da solo o in concorso con altro soggetto competente a rilasciare la relativa documentazione, il Gestore, previa contestazione dell'addebito nelle forme di legge, provvede a far cessare immediatamente l'operativita' della garanzia medesima e trasmette i relativi atti all'Autorita' giudiziaria.

2. La cessazione della garanzia comporta per il beneficiario l'obbligo di rimborsare al Fondo, entro i termini fissati dal Gestore, la somma corrisposta al finanziatore, rivalutata secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Nel caso in cui il beneficiario non ottemperi al versamento, il Gestore procede al recupero coattivo della somma dovuta, avvalendosi anche della procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Art. 10

Risorse finanziarie del Fondo

1. Le risorse finanziarie del Fondo affluiscono in un apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Gestore e da questi utilizzato per le finalita' di cui al presente decreto, secondo le modalita' indicate nel disciplinare di cui all'articolo 1, comma 3.

2. Il titolare del conto corrente infruttifero di cui al comma 1 e' tenuto alla resa del conto ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.

Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo
e di farlo osservare.

Roma, 17 dicembre 2010

Il Ministro della gioventu'
Meloni

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 264